

COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO
PER SERVIZIO DI
RIFORNIMENTO
IDRICO
SOSTITUTIVO
A MEZZO DI
AUTOBOTTE
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 02 DEL 13.01.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 28.10.2004

REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO SOSTITUTIVO A MEZZO DI AUTOBOTTE COMUNALE

Art. 1

Il servizio di rifornimento idrico sostitutivo effettuato dal Comune a mezzo di autobotte di sua proprietà, si prefigge:

- 1) di alleviare i disagi della cittadinanza in zone del territorio comunale sprovviste di rete idrica;**
- 2) di intervenire nei casi di emergenza e/o in supporto alla protezione civile.**
- 3) di intervenire nei casi di emergenza dovuti ad una continua e prolungata mancata erogazione da parte dell'ente erogante.**

Il servizio verrà effettuato a favore degli enti, esercizi pubblici e privati cittadini, presenti sul territorio comunale, in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali.

Art. 2

La fornitura dell'acqua, ad uso igienico sanitario, sarà curata dall'UTC, settore Ecologia, dietro richiesta scritta del diretto interessato o rappresentante legale richiedente il beneficio.

La priorità delle richieste verrà data come di seguito:

- a) Enti pubblici o a rilevanza pubblica, ricadenti nel territorio comunale;**
- b) Comunità (chiese, colonie, campi scout, ecc.), ricadenti nel territorio comunale;**
- c) Esercizi pubblici (Bar, Ristoranti, ecc.);**
- d) Privati cittadini residenti;**
- e) Privati cittadini non residenti ma, comunque, domiciliati presso civili abitazioni, ricadenti nel territorio comunale.**

Art. 3

La richiesta, presentata per iscritto al protocollo comunale, deve contenere:

- a) nome e cognome del richiedente,**
- b) indirizzo di residenza o domicilio nel comune di Ragalna;**
- c) motivo della richiesta;**
- d) ubicazione del sito, nel territorio comunale, dove dev'essere effettuata la fornitura;**
- e) attestazione di essere in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali (da parte del proprietario dell'immobile).**
- f) ricevuta del versamento in conto corrente postale o ricevuta rilasciata dall'ufficio tributi.**

Art. 4

L'ufficio dovrà tenere un registro nel quale verranno annotati:

- a) nome e cognome del richiedente con relativi dati anagrafici e di residenza;**
- b) data di presentazione della domanda al protocollo;**
- c) data di effettuazione della fornitura precedente;**
- d) data dell'approvvigionamento a cui si riferisce la richiesta;**

e) **il quantitativo effettivamente erogato.**

L'ufficio deve altresì approntare una scheda di servizio ogni qualvolta effettuerà una fornitura. Essa dovrà contenere le complete generalità del richiedente nonché l'ubicazione del sito dove verrà data fornitura, la data della stessa, il quantitativo erogato (calcolato attraverso apposito contatore da applicare alle prese per il prelevamento e la consegna dell'acqua o dispositivo equivalente), i chilometri percorsi dall'automezzo comunale e la firma per ricevuta del servizio prestato.

Art. 5

Il quantitativo d'acqua fornita non potrà eccedere i 5000 litri. Nei casi di estrema necessità e urgenza, i quantitativi richiesti potranno essere ridotti d'ufficio secondo le accertate disponibilità.

Art. 6

Gli approvvigionamenti a Enti pubblici o di rilevanza pubblica e a comunità senza scopo di lucro dovranno essere effettuati entro le 24'ore e potranno essere ripetuti con cadenza settimanale.

Gli approvvigionamenti per gli esercizi pubblici saranno effettuati secondo l'ordine di presentazione al protocollo e potranno essere ripetuti anch'essi secondo una cadenza settimanale.

Gli approvvigionamenti a privati saranno effettuati rispettando l'ordine di presentazione al protocollo e potranno essere ripetuti ogni 12 giorni.

Art. 7

Costo del servizio:

- a) Il servizio effettuato a favore dei richiedenti di cui all'art. 2 commi a), b), in caso di carenza idrica cittadina o mancata distribuzione da parte dell'ente erogatore, sarà prestato gratuitamente.
- b) Il servizio effettuato a favore dei richiedenti di cui all'art. 2 commi c), d), e), in caso di carenza idrica cittadina o mancata distribuzione da parte dell'ente erogatore, sarà prestato con riferimento alla delibera dell'organo competente che fissa le tariffe sul servizio.

Art. 8

I compensi di cui al precedente articolo dovranno essere versati anticipatamente:

- a) su conto corrente postale intestato a Comune di Ragalna – Tesoreria, con causale "Fornitura idrica a mezzo autobotte comunale", e la ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta di fornitura;
- b) presso l'ufficio tributi del Comune, la ricevuta dovrà essere allegata alla richiesta di fornitura.

Art. 9

Il servizio di cui al presente regolamento non verrà espletato qualora il Comune si trovi nell'impossibilità di reperire l'approvvigionamento idrico.

Art. 10

Per quanto non espressamente indicato o previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo del Comune.